

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO – SILVO – PASTORALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23 settembre 2019

Regolamento pubblicato all'albo pretorio dal 26-09-2019 al 11-10-2019

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 in data 24-05-2011

INDICE

Premessa.....	3
Art. 1 Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Soggetto gestore	3
Art. 3 Chiusura con cartello	3
Art. 4 Ordinanza di chiusura	4
Art. 5 Pubblico transito.....	4
Art. - Autorizzazione al transito per i residenti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito.....	4
Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione al transito.....	4
Art. 8 Registro permessi.....	6
Art. 9 Mezzi autorizzati al transito	6
Art. 10 Limiti di transito.....	6
Art. 11 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati	7
Art. 12 Esenzioni ai limiti di transito.....	7
Art. 13 Sanzioni	8
Art. 14 Periodo di validità delle autorizzazioni.....	8
Art. 15 Polizza fidejussoria.....	8
Art. 16 Manifestazioni.....	9
Art. 17 Competizioni	9
Art. 18 Vigilanza.....	9
Art. 20 Manutenzione.....	9
Art. 21 Convenzione	10
Art. 22 Classificazione.....	10
Art. 23 Giornata delle strade	10
Art. 24 Controlli.....	10
ELENCO STRADE AGRO SILVO PASTORALI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE	11
Facsimile domanda autorizzazione	12
Facsimile contrassegno autorizzazione	14

Premessa

Nel territorio comunale prevalgono il rispetto idrogeologico e le esigenze di salvaguardia assoluta delle risorse naturali. Pertanto, nelle zone boschive e agricole, è sempre vietata la circolazione dei veicoli a motore termico o elettrico, ivi compreso le motociclette ed i ciclomotori.

Le eventuali autorizzazioni al transito con veicoli sulle strade agro-silvo-pastorali possono essere rilasciate soltanto nei casi previsti dalla presente regolamentazione e qualora, non emergano elementi di controindicazione, presente o futura, prodotti dalla richiesta di circolazione, nei confronti del complesso sistema naturale, per la salvaguardia dell'incolumità delle persone stesse e per motivi derivanti anche dal pericolo oggettivo che l'ambito naturale determina.

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della viabilità agro silvo pastorale del Comune di Caprino Bergamasco

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica nonché dei tracciati privati ritenuti di pubblico interesse e censiti nel Piano di indirizzo Forestale.

L'accesso e l'utilizzo delle strade private di pubblica utilità dovrà tuttavia essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà. Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

La strada agro-silvo-pastorale, per accertate motivazioni, potrà essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso di transito ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;

di tenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 4 Ordinanza di chiusura

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, ecc. dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di Chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.

L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 5 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale

Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 7, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purchè legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela: discendente di primo grado collaterale di primo grado (coniuge);
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso.

Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente

regolamento, sino ad un massimo di tre persone compreso il conducente, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 11.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro 10 giorni dal rilascio alla/e Amministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 18.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali gestite che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) proprietari o affittuari di civili abitazioni e ivi residenti;

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 6, 7 e 8, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

E2) esigenze connesse alla fruizione del territorio da parte di persone diversamente abili.

E3) esigenze connesse alla fruizione di strutture agrituristiche esistenti;

Art. 8 Registro permessi

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 9 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 10 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali. Piano della Viabilità Silvo Pastorale

RETE VIABILE AGRO SILVO PASTORALE							
Classe di transitabilità ⁵	Fattore di transitabilità		Larghezza minima ⁶ (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammisibile ⁷ (q)		Prevalente	Massima		
					Fondo naturale	Fondo stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,52	<12	14	20	8
III	Piccoli automezzi	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

5 La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità;

6 Comprensivo di banchina 0.5 m.

7 Sono possibili dei carichi superiori a quelli indicati in tabella per tutte le strade ed in particolare per quelle di nuova costruzione qualora esplicitamente valutati con prove di carico;

L'attribuzione delle strade ad una determinata categoria è contenuta nella cartografia del Piano di Indirizzo Forestale.

Art. 11 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 7-9-10. In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art.8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.15.

Art. 12 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art. 13 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 750,00 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 300,00.

La mancata esposizione dell'autorizzazione al transito di cui all'art. 7 è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza.

Art. 14 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare (esclusa la categoria A1 la quale avrà una durata di anni 5 salvo trasferimento della residenza;

per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;

per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino ad 6 mesi eventualmente rinnovabile;

per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art. 15 Polizza fidejussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 7), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino

Art. 16 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 17 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori.

In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 18 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Tale incarico potrà essere esteso, con opportuna Convenzione con l'ente gestore, alle guardie ecologiche volontarie della Valle San Martino.

Art. 19 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 20 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo viene istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare non superiore:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2 – A3 sono a titolo ridotto fino a € 40,00:

- per le categorie d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B1- B2 – B3 – B4 – B5 fino a € 50,00;
- per le categorie d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 – C2 fino a € 60,00;
- per le categorie d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D1- D2 - D3 fino a € 75,00;

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a titolo gratuito per la categoria d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1 a condizione che almeno un componente della famiglia partecipi ad almeno una giornata “sentieri puliti” o “verde pulito” o similari organizzata dalla Proprietà o del Gestore. La gratuità può essere estesa a tutta l’utenza di tipo A alle medesime condizioni documentate.

Art. 21 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 22 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private di pubblica utilità la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l’individuazione, la revisione o l’aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all’albo comunale per 15 giorni. Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 23 Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le “GIORNATE DELLE STRADE”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 24 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l’entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l’entità del ripristino. Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 11, 16 e 17.

**ELENCO STRADE AGRO SILVO PASTORALI DEL PIANO DI INDIRIZZO
FORESTALE
(non esaustivo)**

1. BEMA
2. CA'CROTTI
3. CALVARIO
4. CAMBRENO
5. CAMPOLONGO
6. COL SCARLAS
7. FORCELLA
8. FRALE
9. PRADASELLA
10. TRIBULINA
11. VAL D'ERVE

Facsimile domanda autorizzazione

Spett. C O M U N E D I _____

Oggetto: richiesta autorizzazione per transito su VASP

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, residente a _____
in via _____ n. _____,
in qualità di _____

con la presente

C H I E D E

ai sensi dell'art. 7 dell'apposito regolamento l'autorizzazione al transito lungo la strada agro-silvo-pastorale, n. _____ denominata _____ che collega la località _____ con la località _____ con il proprio veicolo a motore Tipo _____ Targa _____ Portata q.li _____ PER UN PERIODO CHE VA DAL _____ AL _____

Porta a conoscenza di questa Amministrazione comunale di rientrare nella categoria di utenza sotto contrassegnata

barrare la casella di riferimento

A1 proprietario o affittuario degli immobili, serviti dalla strada;

B1 personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2 soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3 soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

B4 soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate;

B5 esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1 esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

D1 esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche Ecologico ambientali purché debitamente documentate;


E1 esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

IL RICHIEDENTE _____

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento comunale appositamente adottato dal Comune a cui va indirizzata la presente richiesta per la regolamentazione del transito dei veicoli a motore sulla strada agro-silvo-pastorale sopra citata ed in particolare di avere preso conoscenza di quanto disposto dagli articoli in merito alla propria responsabilità.

IL RICHIEDENTE _____

Facsimile contrassegno autorizzazione



COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

Contrassegno di riconoscimento quale persona avente diritto di transito sulle strade agro-silvo-pastorali comunali.

INTESTATARIO _____

Autorizzazione n. _____ del ____ . ____ . ____ rilasciata ai sensi del vigente regolamento comunale
estremi del/dei veicolo/i a motore

Tipo _____

Targa _____

Tipo _____

Targa _____

Tipo _____

Targa _____

Tipo _____

Targa _____

Validità _____

Il Sindaco _____

DA ESPORSI IN MODO BEN VISIBILE SUL VEICOLO Il transito dei veicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non determina la destinazione a pubblico transito e non comporta quindi l'assunzione, in capo al proprietario,